

costo dell'energia elettrica nel confronto con i costi di altri fattori produttivi e di risorse alternative.

Ciò assicura l'uso efficiente delle risorse, sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo uso e, come dimostrato dall'esperienza di altri paesi, garantisce significative riduzioni nel costo dell'energia elettrica per utenti e consumatori.

L'organizzazione del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso deve essere trasparente, comprensibile e tale da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti. Esso deve essere compatibile con la presenza di un soggetto, l'Acquirente unico, su cui grava la responsabilità della sicurezza della fornitura ai clienti vincolati.

5.2 Proposta dell'Autorità

L'Autorità ritiene che i suddetti vantaggi possano essere più efficacemente conseguiti attraverso l'organizzazione di tre mercati:

- il mercato o la "borsa" dell'energia elettrica, nel quale i soggetti generatori e importatori devono offrire la propria produzione e l'Acquirente unico, i grossisti e i clienti idonei devono approvvigionarsi di energia elettrica all'ingrosso;
- il mercato della capacità di generazione, nel quale viene scambiata la garanzia della disponibilità di capacità di generazione elettrica di origine nazionale o estera;
- il mercato degli strumenti finanziari derivati.

I tre mercati dovranno essere organizzati e avviati a funzionamento in tempi brevi, come appare possibile se si considera l'esperienza di vari paesi. L'organizzazione ed il funzionamento dei tre mercati dovranno essere disciplinati dall'Autorità in quanto amministrazione investita, in base alla legge n. 481/95, della funzione di regolazione orientata alla promozione della concorrenza. La definizione dei requisiti di ammissione al mercato terrà conto delle condizioni di reciprocità nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione europea. La gestione dei mercati potrà essere svolta dalla Rent o affidata a società già operanti nella gestione di mercati di strumenti finanziari o di merci.

Nella borsa dell'energia elettrica verranno concentrati tutti gli scambi di energia, ivi comprese le cessioni delle eccedenze e dell'energia elettrica importata. L'obbligo di concentrazione delle transazioni non si applicherà alla cessione di energia elettrica prodotta da impianti di dimensioni inferiori a soglie prefissate.

Nella borsa dell'energia elettrica un meccanismo di asta determinerà per ciascun intervallo di tempo il prezzo dell'elettricità che, per effetto della concorrenza, dovrebbe corrispondere al costo variabile di generazione dell'impianto più costoso tra quelli attivati in quell'intervallo di tempo, che saranno i meno costosi del sistema.

L'obbligo della concentrazione delle transazioni di energia elettrica assicurerà:

- concorrenza tra tutti gli impianti di generazione al fine di immettere energia elettrica nella rete.

- minimo costo di produzione dell'energia elettrica immessa nella rete;
- trasparenza per quanto concerne quantità e prezzi dell'energia elettrica scambiata;

Gli eventuali abusi di posizioni dominanti nella generazione potranno essere evitati attraverso l'imposizione di un contratto finanziario a prezzo regolato, che introduca un vincolo al costo dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico per i clienti vincolati, senza interferenze con il meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica sul mercato. Al ridursi della quota di mercato del generatore dominante l'intervento della regolamentazione potrà essere gradualmente ridotto senza alterare il meccanismo di funzionamento del mercato dell'energia elettrica.

La transizione verso il nuovo assetto avverrà senza significative modifiche nelle attuali modalità di gestione del parco impianti di generazione elettrica nazionale, dal momento che gli impianti dell'Enel vengono oggi dispacciati secondo un ordine di merito che tiene conto dei costi variabili di produzione dell'energia elettrica.

Il mercato della capacità di generazione permetterà la determinazione della capacità di riserva sulla base della domanda di garanzia di approvvigionamento proveniente dagli acquirenti nella borsa dell'energia elettrica. Nel mercato della capacità i generatori nazionali ed esteri contraggono l'obbligo di rendere disponibile la propria potenza per il dispacciamento e gli acquirenti acquisiscono il diritto a prelevare energia dal sistema con priorità, nel caso in cui si verifichi un eccesso di domanda nella borsa dell'energia elettrica.

Il mercato degli strumenti finanziari derivati consentirà lo scambio di contratti con funzione di copertura dei rischi collegati a fluttuazioni del prezzo che si determina nella borsa dell'energia. Questi strumenti finanziari, come ad esempio i cosiddetti "contratti per differenze", consentono che l'energia sia oggetto di un normale rapporto di compravendita nella borsa dell'energia elettrica, ma che il ricavo del generatore e l'esborso dell'acquirente siano fissati a priori indipendentemente dal prezzo di mercato dell'energia. L'esito che si ottiene con una compravendita nella borsa dell'energia elettrica e con una contestuale copertura finanziaria nel mercato degli strumenti derivati equivale ad un contratto bilaterale diretto a prezzo prefissato, e in più presenta il vantaggio di fornire al sistema elettrico nazionale il beneficio di una borsa attiva, capace di promuovere l'uso efficiente degli impianti e di fornire corretti segnali di prezzo a tutti gli operatori.

In un successivo stadio della liberalizzazione del settore elettrico alcuni elementi del mercato che possono in questa proposta apparire eccessivamente vincolanti, come l'obbligo di concentrazione delle transazioni nella borsa dell'energia elettrica, potrebbero essere rimossi. Al riguardo sono significative le esperienze della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America, dell'Australia e di altri paesi dove elementi di flessibilità sono in corso di progressiva introduzione in mercati che si sono rapidamente sviluppati perché inizialmente organizzati come borse obbligatorie.

6. Definizione di clienti idonei

6.1 Finalità

I criteri per l'attribuzione della condizione di cliente idoneo determinano il grado di apertura alla concorrenza delle attività di generazione e di vendita di energia elettrica.

L'adozione di un criterio cui corrisponda la dimensione più ampia possibile del mercato è coerente con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della concorrenza nella generazione e nella vendita dell'energia elettrica.

Tuttavia, affinché il mercato possa svilupparsi in modo ordinato e tale da suscitare fiducia negli operatori, è necessaria una gradualità di apertura nella transizione. La gradualità di apertura consente anche una migliore gestione degli impegni e delle garanzie già assunti dai soggetti esercenti il servizio elettrico prima dell'apertura del mercato.

6.2 Proposta dell'Autorità

L'Autorità ritiene che al cliente idoneo vada attribuita la facoltà, ma non l'obbligo, di approvvigionamento sul mercato libero.

L'Autorità propone che le soglie di consumo di energia elettrica che individuano i clienti idonei siano determinate in maniera da rispettare le quote di apertura del mercato elettrico fissate dalla direttiva europea 96/92/CE. Sarà esclusa dal computo l'energia autoprodotta, in quanto l'autoproduzione non genera transazioni di mercato. Le soglie di consumo dovranno invece valere anche per i soggetti giuridici con più punti di prelievo, e per i consorzi o società consortili di imprese una volta risolti i connessi problemi tecnici e organizzativi.

L'articolo 19, comma 1, della direttiva europea 96/92/CE impone che, fin dall'inizio, la quota di apertura del mercato sia pari al 25,4%. Ciò corrisponde nel caso dell'Italia, e in applicazione del criterio sopra individuato, ad una soglia non superiore a 9 GWh/anno. In maniera analoga dovranno essere determinate le soglie di consumo corrispondenti alle quote di apertura del mercato previste dall'articolo 19, comma 2, della direttiva europea 96/92/CE a partire dall'anno 2000 e dall'anno 2003.

I clienti idonei che intendono rinunciare alla fornitura in regime di tariffa dovranno dare un preavviso di sei mesi all'Acquirente unico e al distributore. Lo stesso onere di preavviso dovrà essere imposto ai clienti idonei che, approvvigionandosi sul mercato libero, intendano invece ricorrere alla fornitura attraverso l'Acquirente unico. L'Acquirente unico potrà stabilire un termine di preavviso più lungo, soggetto ad approvazione dell'Autorità e comunque inferiore ai due anni, solo nel caso in cui i contratti di garanzia di potenza di cui dispone fossero insufficienti a soddisfare le nuove richieste.

7. Funzioni dell'Acquirente unico

7.1 Finalità

L'articolo 36, lettera a), della legge n. 128/98 prevede "l'istituzione dell'acquirente unico, al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica". Queste garanzie si riferiscono alla fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati e definiscono un ruolo destinato ad esaurirsi quando l'intero mercato elettrico sarà liberalizzato.

7.2 Proposta dell'Autorità

Le funzioni dell'Acquirente unico dovranno essere esercitate da un soggetto costituito in forma di consorzio obbligatorio tra i distributori. Tale consorzio dovrà:

- acquistare energia elettrica nella borsa dell'energia elettrica al fine di soddisfare la domanda dei clienti vincolati;
- stipulare nel mercato della capacità di generazione contratti di lungo termine per garanzia di potenza con generatori nazionali o produttori esteri per assicurare la fornitura ai clienti vincolati anche nei casi di scarsità di capacità di generazione, ricorrendo eventualmente a procedure di gara per la costruzione di nuovi impianti di generazione qualora la capacità produttiva esistente non fosse sufficiente.

Nel fissare le regole di funzionamento dell'Acquirente unico, l'Autorità definirà:

- tipologia dei rapporti contrattuali tra Acquirente unico e distributori consorziati;
- modalità di trasferimento dei costi di acquisto dell'energia elettrica ai distributori consorziati, al fine di assicurare parità di trattamento e di determinare le tariffe.

L'Autorità stabilirà inoltre le regole che l'Acquirente unico dovrà seguire qualora esso debba ricollocare sul mercato potenza ed energia elettrica acquistata in eccedenza.

8. Interconnessioni con l'estero, importazioni ed esportazioni

8.1 Finalità

L'interconnessione della rete di trasmissione nazionale con le reti elettriche degli altri paesi anche non appartenenti all'Unione europea rappresenta un fattore essenziale per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica. L'accesso alle infrastrutture di interconnessione e il loro uso, a condizioni paritarie per tutti gli operatori, costituiscono elementi fondamentali per l'integrazione dei mercati nazionali.

8.2 Proposta dell'Autorità

L'Autorità propone che, nel quadro della riorganizzazione del settore elettrico e del riassetto dell'Enel, gli esistenti contratti pluriennali di importazione di energia elettrica con garanzia di potenza siano trasferiti all'Acquirente unico, che utilizzerà la garanzia di potenza in essi prevista per far fronte, almeno in parte, all'obbligo di provvedere alla garanzia di fornitura ai clienti vincolati. L'Acquirente unico è obbligato a far transitare l'energia importata nella borsa dell'energia elettrica. Gli eventuali minori o maggiori costi delle suddette importazioni rispetto al prezzo di mercato dell'energia elettrica rimangono di competenza dell'Acquirente unico, contribuendo a determinare il costo di approvvigionamento dell'energia per la fornitura ai clienti vincolati.

La capacità di interconnessione già disponibile e la capacità di interconnessione ulteriore che si renderà disponibile alla scadenza dei contratti esistenti o a seguito della costruzione di nuove infrastrutture di interconnessione e del potenziamento di infrastrutture esistenti verranno offerte agli operatori interessati ad importare o esportare energia elettrica, sulla base di procedure d'asta attraverso le quali saranno anche fissati i corrispettivi. Le procedure d'asta verranno regolate dall'Autorità e gestite dalla Rent e dovranno applicarsi anche nel caso in cui l'Acquirente unico intendesse procedere al rinnovo dei contratti ad esso assegnati, o ad un aumento della quantità di energia elettrica o di potenza oggetto dei contratti stessi.

La Rent sarà responsabile dello sviluppo dei dispositivi di interconnessione con gli altri paesi, in coerenza con le indicazioni formulate dal Governo e nel rispetto delle direttive emanate dall'Autorità.

9. Tutela dell'ambiente

9.1 Finalità

L'articolo 36, lettera e), della legge n. 128/98 prevede che si incentivino "attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂".

L'esperienza nazionale e di altri paesi industrializzati indica come sia opportuno adottare e sperimentare meccanismi innovativi di contenimento delle emissioni di agenti inquinanti al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Protocollo di Kyoto e definiti in sede europea, promuovendo l'impiego di fonti rinnovabili nei nuovi impianti di generazione e stimolando programmi e interventi di gestione della domanda ("demand-side management") che:

- siano coerenti con la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e la promozione della concorrenza;
- utilizzino strumenti di mercato per la selezione delle iniziative da promuovere e per la determinazione dell'incentivazione da riconoscere sia nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a fronte dei maggiori costi di investimento, sia nei programmi e interventi per l'uso razionale ed efficiente dell'energia elettrica;
- stimolino il progresso tecnologico e lo sviluppo di nuove imprenditorialità anche in collaborazione tra più operatori nel quadro nazionale e internazionale.

9.2 Proposta dell'Autorità

La promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei nuovi impianti di generazione di energia elettrica dovrà tenere conto degli obiettivi del programma nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra e potrà essere efficacemente perseguita fin da subito attraverso procedure di gara per la costruzione di nuovi impianti di generazione.

Tali procedure di gara:

- potranno specificare la tipologia di impianto o fonte primaria di energia rinnovabile da promuovere, in linea con le indicazioni del Governo e le condizioni di economicità del servizio;
- saranno disciplinate dall'Autorità, in modo da assicurare trasparenza e pari opportunità per tutti gli operatori interessati;
- permetteranno di selezionare, con criteri obiettivi, le iniziative da ammettere ad incentivazione, nonché il livello di tale sostegno.

In tempi più lunghi si potrà fare ricorso anche a sistemi di promozione delle fonti di energia rinnovabili basati su altri meccanismi di mercato quali, ad esempio:

- un sistema di “diritti negoziabili di emissione”, che prevede per i generatori di energia elettrica sia l’obbligo di detenere un numero di diritti negoziabili corrispondente alle loro emissioni di agenti inquinanti, sia la facoltà di scambiare questi diritti sul mercato;
- un sistema di “certificati di sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili” che prevede sia per i distributori che riforniscono i clienti vincolati, sia per i clienti idonei l’obbligo di detenere una quantità di certificati proporzionale al loro consumo o al consumo dei clienti da loro serviti, acquistando tali “certificati di sostegno” dai generatori che producono nuova energia da fonti rinnovabili.

Questi meccanismi non sono alternativi e potrebbero anche essere utilizzati congiuntamente, e anche in combinazione con altri, come parte di una strategia complessiva di tutela dell’ambiente in campo elettrico.

I programmi di gestione della domanda finalizzati ad un uso più efficiente dell’energia elettrica, implicando anche servizi a valle del contatore, dovranno essere resi compatibili con le norme a tutela della concorrenza anche attraverso la separazione amministrativa tra distribuzione e vendita. Gli interventi che riguardano sia la produzione di energia elettrica che l’uso della stessa dovranno essere parte di una programmazione integrata delle risorse in base a stime di costi e benefici.

10. Obblighi di servizio universale

10.1 Finalità

L’articolo 36, lettera a), della legge n. 128/98 dispone che “la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico [e] l’universalità ... del medesimo”. Tali obblighi sono anche previsti dalla legge n. 481/95 che include, tra le finalità della regolazione dei servizi di pubblica utilità, quella di assicurare “la fruibilità e la diffusione del [servizio] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale” e stabilisce altresì “l’obbligo di prestare il servizio in condizioni di uguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte”. Nel definire gli obblighi si dovrà tener conto dell’esigenza di fronteggiare situazioni di emergenza.

10.2 Proposta dell’Autorità

L’obbligo di servizio universale, nella prospettiva della liberalizzazione del mercato elettrico, ha come effetto non solo la fornitura del servizio elettrico a tutti coloro che lo richiedono, ma anche l’adozione di tariffe identiche per categorie di utenza, il rispetto di livelli generali e specifici di qualità e di condizioni di erogazione del servizio definiti dall’Autorità.

Tra le attività del settore elettrico che sono parte integrante del servizio universale rientrano l’allacciamento dei clienti alla rete, l’accesso e l’uso delle reti di trasmissione e di distribuzione, l’erogazione di energia elettrica ai clienti vincolati e la fornitura di servizi di rete a tutti gli utenti.

In tale contesto l’Autorità nell’esercizio delle proprie funzioni di garanzia e di controllo, intende definire e attuare interventi, contestuali e coerenti con la liberalizzazione del servizio elettrico, comprendenti:

- l'emanazione di direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, con la definizione di livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e di livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- verifiche di congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e di garantire la continuità e la qualità del servizio.

L'Autorità, nel riformare l'ordinamento tariffario, renderà trasparenti gli oneri per le imprese elettriche conseguenti agli obblighi di servizio universale, al fine di assicurare la copertura da parte della totalità dei consumatori, sia idonei che vincolati.

11. Competitività del sistema elettrico nazionale

11.1 Finalità

L'articolo 36, lettera f), della legge n. 128/98 prevede che l'apertura del mercato elettrico debba avvenire in condizioni di reciprocità nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione europea, "anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto".

Lo stesso articolo, alla lettera g), richiede che la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avvenga "nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica" anche con l'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

11.2 Proposta dell'Autorità

L'Autorità ritiene che siano condizioni essenziali per accrescere la competitività del sistema elettrico nazionale:

- un quadro normativo e istituzionale che offra garanzie di trasparenza, di stabilità e certezza circa i tempi della riorganizzazione e della liberalizzazione del settore elettrico. In questo senso, una rapida, ma ordinata, transizione verso il mercato, con l'introduzione della concorrenza nella fase della generazione e, in prospettiva, in quella della vendita, contribuisce a rafforzare la competitività delle imprese elettriche italiane;
- un sistema di regole che valorizzi le capacità imprenditoriali dei soggetti responsabili per la produzione e l'erogazione del servizio elettrico e faciliti l'ingresso di nuovi operatori.

La promozione dell'efficienza, la flessibilità e l'aderenza ai costi, anche attraverso l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nelle varie fasi e prestazioni che costituiscono il servizio, caratterizzeranno il nuovo ordinamento tariffario.

Ulteriori misure di accompagnamento del riordino strutturale del sistema elettrico nazionale necessarie per assicurare la competitività richiedono l'intervento del Parlamento, del Governo e di altre amministrazioni pubbliche. In particolare appare necessario:

- semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative relative all'insediamento degli impianti di generazione o al loro ammodernamento;
- definire standard ambientali uniformi sul territorio nazionale, coerenti con le norme adottate da altri paesi dell'Unione europea;
- organizzare una strategia di incentivazione per la ricerca e lo sviluppo e per l'applicazione dei risultati anche adottando formule di tipo consortile che prevedano la partecipazione di diversi operatori al progetto e alla realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative nel lungo termine.

Delibera 11 dicembre 1998, n. 152

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL GOVERNO E AL PARLAMENTO IN MERITO ALL'ARTICOLO 8, COMMI 13 E 14, DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3662 CONCERNENTE MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO

1. Premessa

- 1.1 È all'esame del Senato il disegno di legge n. 3662 concernente Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione liberalizzazione e lo sviluppo. I commi 13 e 14 dell'articolo 8, avente ad oggetto la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative, contengono disposizioni che riguardano la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e, in particolare, alcune funzioni che la stessa legge attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il loro svolgimento.
- 1.2 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene necessario formulare alcune osservazioni, in attuazione del mandato in tal senso espressamente attribuitole dall'art. 2, commi 6 e 12, lettera a), della legge n. 481/95, anche sulla base delle indicazioni tratte nell'esercizio delle attività di regolazione e controllo durante il primo biennio di operatività della stessa Autorità, in modo da chiarire i possibili effetti delle nuove disposizioni e da contribuire alla loro rispondenza alle finalità che il legislatore intende perseguire.

2. Articolo 8, comma 13, del disegno di legge n. 3662

- 2.1. L'articolo 8, comma 13, del disegno di legge n. 3662 dispone che al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 481/95 sia aggiunto il seguente periodo "Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di trasporto e distribuzione."

Si definisce pertanto il termine "servizi", per quanto necessario ai fini dell'applicazione della legge n. 481/95 e, con specifico riferimento al settore del gas naturale, mediante indicazione analitica limitata a due sole attività o fasi. Ne deriverebbe l'effetto di modificare in termini riduttivi le funzioni conferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base alle disposizioni della legge n. 481/95.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene dunque opportuno che nel comma in oggetto si indichi che costituiscono servizi, ai fini dell'applicazione della legge n. 481/95, per quanto riguarda il settore del gas naturale, tutte le attività che concorrono alla produzione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità in tale settore, in modo che la citazione delle attività di trasporto e distribuzione, ed eventualmente delle attività di approvvigionamento e stoccaggio del gas naturale, appaia chiaramente come esemplificativa e non tassativa.

Le considerazioni svolte nei paragrafi seguenti consentono di meglio illustrare tale indicazione.

- 2.2. Dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge della Commissione bilancio della Camera dei deputati si evince che l'intervento troverebbe motivazione nel fatto che l'introduzione della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica accresce la convenienza dell'impiego del gas naturale come combustibile, privilegiandone obiettivamente l'uso. Ne consegue l'esigenza di rafforzare la regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore del gas naturale che, come è noto, è attualmente caratterizzato in diverse sue attività o fasi da una situazione di monopolio di fatto in capo a soggetti economici interessati, tra l'altro, da un processo di privatizzazione.
- 2.3. La legge n. 481/95 non fornisce un'elencazione analitica delle attività economiche da considerare come "servizi di pubblica utilità" o più brevemente come "servizi" ai fini della sua applicazione. Tuttavia, sia i lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge stessa, sia numerose e concordanti statuizioni in essa contenute, nonché successivamente adottate con la legge 31 luglio 1997, n. 249, dimostrano che nella nozione di servizi di pubblica utilità sono incluse tutte le attività che concorrono alla loro formazione, produzione ed erogazione.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha, fino ad oggi, operato muovendo da tale presupposto, così come illustrato, tra l'altro, nella Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481/95 la stessa Autorità ha presentato il 17 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento.

- 2.4. La riforma introdotta con la legge n. 481/95 si basa essenzialmente sull'abbandono di un regime fondato sulla gestione pubblica diretta dei servizi di pubblica utilità per introdurre un regime imperniato sulla regolazione e, in quanto possibile, sulla concorrenza come strumenti fondamentali per conseguire miglioramenti di efficienza ed economicità nel servizio, adeguati livelli di qualità, fruibilità e diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

Tali funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere svolte in modo soddisfacente se non sono riferite a tutte le attività che consentono la formazione, produzione ed erogazione dei servizi afferenti i settori di competenza.

Alcuni riferimenti esemplificativi consentono di meglio comprendere l'affermazione.

Il regolatore definisce, dove non è possibile la libera formazione di prezzi in regime di concorrenza, valori tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, tutelando utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal governo (art. 1, comma 1, legge n. 481/95). L'intervento del regolatore non può essere realizzato se le funzioni di regolazione e controllo non sono estese a tutte le fasi del settore che contribuiscono alla formazione del prezzo finale dei servizi.

La regolazione è, altresì, finalizzata ad imporre agli operatori economici comportamenti preordinati alla effettiva diffusione del servizio sul territorio nazionale e alla promozione della concorrenza, garantendo condizioni paritarie di

accesso e di interconnessione alle reti, e alle altre attività fornite in esclusiva, da parte dei diversi soggetti in competizione. Di nuovo, questo compito non può essere svolto se la regolazione investe una parte limitata delle attività appartenenti al settore.

La qualità dei servizi erogati, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata a garantire, viene determinata dal contributo di tutte le attività che concorrono alla loro formazione e produzione. Se si devono, ad esempio, assicurare a utenti e consumatori continuità del servizio, tempi certi di allacciamento alle reti, livelli adeguati e stabili di qualità e potere calorico del gas, questa forma di tutela non può essere apprestata qualora regolazione e controllo non siano estesi a tutte le fasi "a monte" che incidono sulla qualità del servizio offerto a utenti e consumatori dai distributori finali.

- 2.5. Le funzioni di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prescindono dal regime giuridico in base al quale le attività che concorrono alla formazione e produzione dei servizi sono esercitate.

Non è più sostenibile, nel quadro definito dalla legge n.481/95, che il mandato regolatorio sia circoscritto alle sole attività riservate allo Stato e svolte in regime di concessione o autorizzazione. Ciò equivarrebbe a fraintendere l'impostazione della legge stessa, concepita proprio in funzione di una progressiva introduzione della concorrenza, ed ostacolare l'intervento del regolatore nel settore del gas dove non è riscontrabile nessuna situazione di riserva in senso proprio.

- 2.6. Numerose disposizioni della legge n. 481/95 confermano quanto sopra esposto, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas alcune funzioni quali:

- il compito di proporre al Ministro competente gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione e autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma (art. 2, comma 12, lettera b);
- il compito di disciplinare le condizioni tecnico - economiche di accesso alle reti (art. 2, comma 12, lettera d), che impone l'inclusione della gestione delle reti nella nozione di servizio;
- il compito di emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi (art. 2, comma 12, lettera h);
- il compito di definire i livelli generali e specifici di qualità (ibidem);
- il compito di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 2, commi 33 e 34).

- 2.7. Un intervento del legislatore volto a chiarire l'ambito della regolazione può costituire una valida risposta ad una situazione di fatto venutasi a determinare nel periodo di prima applicazione della legge n. 481/95, ed in particolare ai comportamenti tenuti da alcuni operatori di primaria importanza nel settore del gas naturale, che muovono dalla affermazione che le funzioni di regolazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sarebbero circoscritte alle sole attività sottoposte a regime di riserva ed affidate in concessione.

Tali operatori in base a detta impostazione ritengono, ad esempio, di non essere assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), aventi ad oggetto l'obbligo di versare il contributo destinato a finanziare il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- 2.8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve segnalare che nella sua attuale formulazione il comma 13 dell'articolo 8 del disegno di legge, non sembra risolvere i problemi sostanziali sopra evidenziati, mentre avrebbe l'effetto di modificare in termini riduttivi le funzioni conferite alla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas in base alle disposizioni della legge n. 481/95.

Il testo approvato dalla Commissione bilancio del Senato pone infatti problemi sotto questo profilo, mancando il riferimento ad attività essenziali che concorrono alla formazione e produzione del servizio del gas come: l'approvvigionamento, la produzione, lo stoccaggio, i servizi ausiliari di rete, il dispacciamento, le intermediazioni tecniche, la vendita e la commercializzazione del gas naturale.

Oggi e nella prospettiva di un buon funzionamento del servizio del gas, il regolatore deve avere la possibilità di acquisire informazioni, di verificare costi delle diverse attività e di accertare i requisiti anche con riguardo a quelle attività economiche che si svolgono in regime di concorrenza, sia sul mercato interno sia su quello internazionale. Un'esclusione che riducesse l'ambito della regolazione alle attività caratterizzate dall'esistenza di tariffe amministrate o da regimi di riserva renderebbe più difficile anche la definizione delle tariffe stesse.

Queste ultime indicazioni mostrano un altro limite della attuale formulazione del comma 13 dell'articolo 8 del disegno di legge. Stante la pressante evoluzione istituzionale, tecnologica e commerciale che caratterizza i settori sottoposti all'azione di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, appare problematico mettere a punto una elencazione completa delle attività che concorrono alla formazione, produzione ed erogazione del servizio.

- 2.9. In conclusione, al fine di contemperare adeguatamente l'esigenza di rafforzare il regime regolatorio con quella, altrettanto fondamentale, di non ridimensionarne e renderne disfunzionali l'impostazione e le finalità, l'elencazione di attività che costituiscono servizi di pubblica utilità, o servizi, nel settore del gas naturale dovrebbe avere un valore solo esemplificativo e non tassativo.

3. Articolo 8, comma 14, del disegno di legge n. 3662

- 3.1. L'articolo 8, comma 14, del disegno di legge n. 3662 dispone che: "Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998".

Tale comma suspenderebbe l'efficacia di parti della legge n. 481/95, creando difficoltà nell'azione di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e determinando una carenza istituzionale nel settore del gas naturale nella delicata fase di transizione al nuovo regime che risulterà dall'attuazione della direttiva europea.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene dunque opportuno che non venga sospeso l'esercizio di fondamentali funzioni di regolazione e controllo nel settore del gas naturale che sono attribuite alla stessa Autorità, ma che tale esercizio venga espressamente orientato al fine di evitare che possano essere precostituite situazioni limitative di scelte che dovranno essere effettuate in sede di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

Le considerazioni svolte nei paragrafi seguenti consentono di meglio illustrare tale indicazione.

- 3.2. La statuizione contenuta nel comma 14 dell'articolo 8 risulta di difficile comprensione in assenza di indicazioni espresse in ordine alla motivazioni che ne hanno determinato l'inserimento nel disegno di legge.

L'attenzione che lo stesso comma 14 pone nei confronti dell'attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale sembrerebbe da collegare alle disposizioni ed ai comportamenti che anche altri paesi europei stanno adottando per favorire una maggiore e più rapida penetrazione del gas naturale nei loro sistemi energetici con conseguenti pressioni sui mercati all'importazione o viceversa opportunità per nuove collaborazioni e intese produttive internazionali.

- 3.3. La sospensione dell'efficacia di parti della legge n. 481/95 determinerebbe in primo luogo una carenza istituzionale nel settore del gas naturale nella delicata fase di transizione al nuovo regime concorrenziale che risulterà dall'attuazione della direttiva europea.

A seguito della sospensione potrebbe essere ipotizzata una temporanea riattribuzione di competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sarebbe comunque ostacolata l'azione di regolazione e controllo condotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base della legge n. 481/95 e orientata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza, nonché alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, azione fondamentale proprio nel periodo che precede e prepara l'avvio del mercato interno europeo.

- 3.4. In secondo luogo detta sospensione determinerebbe ostacoli e difficoltà sia per quanto riguarda la risoluzione di controversie interpretative e la risposta a reclami, istanze e segnalazioni, ivi inclusa la soluzione di specifici e numerosi casi di disservizio che si riscontrano in particolar modo nel Mezzogiorno, sia per quanto concerne procedimenti volti all'adozione di provvedimenti tariffari di rilevante importanza.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si appresta ad avviare una consultazione preordinata alla definizione del nuovo sistema tariffario, incluse le tariffe di vettoramento, nel settore del gas naturale. L'impostazione dei provvedimenti dell'Autorità dipende in maniera decisiva dai margini di intervento e dai dati di cui la stessa Autorità può disporre e a cui può accedere circa le attività che concorrono alla formazione e produzione dei servizi del settore, ivi compresi l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e i servizi di rete del gas naturale.

- 3.5. In conclusione, al fine di temperare adeguatamente le sopra illustrate esigenze derivanti dal processo di creazione del mercato interno europeo con la necessità di non porre ostacoli all'adozione di provvedimenti di fondamentale importanza per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore del gas naturale, sembrerebbe opportuno non già sospendere l'esercizio di fondamentali funzioni di regolazione e controllo attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del gas naturale, quanto semmai orientarle espressamente, nel periodo di transizione all'attuazione della direttiva europea, anche alla salvaguardia di obiettivi di interesse generale e, in particolare, delle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, di potenziamento delle reti di trasporto, di riequilibrio territoriale del servizio e di uso efficiente delle risorse nazionali.

Relazione tecnica alla delibera 24 giugno 1998, n. 74

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL QUARTO BIMESTRE (LUGLIO-AGOSTO) 1998 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E PER LA MODIFICA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE E DELLA DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 1997, N. 108/97

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in oggetto dispone due interventi:

- modifica di alcuni aspetti della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97); e della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- aggiornamento bimestrale della parte B della tariffa.

Entrambi gli interventi hanno effetto sulle aliquote tariffarie. Il primo introduce alcuni aggiustamenti tecnici relativi al trasferimento di competenza tra conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il secondo intervento riguarda la modifica delle aliquote dovuta alla variazione dei prezzi dei combustibili. La modifica non ha conseguenze per gli utenti, in quanto le riduzioni della parte B della tariffa sono compensate da aumenti della componente della tariffa A1 destinata al ripianamento del conto onere termico.

1. Modifiche della deliberazione n. 70/97 e della deliberazione n. 108/97

Le modifiche della deliberazione n. 70/97 si propongono di correggere tre possibili effetti distorsivi che si sono manifestati nel corso del primo anno di applicazione della deliberazione dell'Autorità, vale a dire:

- la gestione dei contributi alle imprese distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione di cui al titolo IV, lettera A), secondo e terzo capoverso, del provvedimento CIP n. 6/92, nonché dei contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al titolo IV, lettera B), del medesimo provvedimento;
- la gestione delle differenze in ciascun periodo, tra gettito della parte B della tariffa e contributi ai costi di energia di cui all'art. 6, comma 6.11 della deliberazione n. 70/97;
- le modalità di determinazione dei parametri Q_t° e Q_i° relativi agli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni.

La deliberazione dell'Autorità dispone inoltre la modifica della deliberazione dell'Autorità n. 108/97 per quanto concerne la gestione dei contributi alle imprese

distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere a) e c) e comma 2.2, e art. 3, comma 3.1, lettera b) e comma 3.2.

1.1 Contributi alle imprese distributrici-acquirenti a copertura delle componenti del prezzo di cessione di cui al titolo IV lettera A), secondo e terzo capoverso, del provvedimento CIP n. 6/92 e delle componenti del prezzo di cessione di cui all'art. 2, comma 2.1, lettere a) e c) e comma 2.2, e art. 3, comma 3.1, lettera b) e comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità n. 108/97; contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui al titolo IV lettera B) del provvedimento CIP n. 6/92 (modificazione dei commi 5.3, 6.11, 6.12 e 6.17 della deliberazione n. 70/97 e del comma 5.1 della deliberazione dell'Autorità n. 108/97)

Il comma 6.12 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 esclude esplicitamente dal meccanismo dei contributi ai costi di energia l'energia elettrica prodotta da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Inoltre, il comma 5.1 della deliberazione n. 108/97 pone a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate i contributi riconosciuti a fronte delle cessioni di eccedenze di energia elettrica.

Attualmente pertanto il conto costi energia non ha competenza sui contributi erogati a fronte di:

- energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica;
- energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997. Si tratta dell'energia a cui si applicano i contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92. L'art. 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997 prevede infatti che "le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato ..., si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto ...".

Nel seguito della relazione tecnica questa energia elettrica verrà denominata "energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate". Tale denominazione è in parte impropria in quanto l'energia in oggetto comprende anche quella prodotta da impianti convenzionali e ceduta all'Enel ai sensi dell'art. 4, numero 6), terzo capoverso della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 come sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

In vigore dell'attuale normativa, un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate può far diminuire il rapporto tra energia elettrica ammessa al contributo ai costi di energia ed energia elettrica assoggettata alla parte B della tariffa. Ad esempio, se un aumento della domanda di energia elettrica è coperto interamente da incrementi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, il suddetto rapporto risulterà diminuito.